



Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA, IN SEDICI LOTTI, DI MATERIALI D'USO E
PRODOTTI DI CONSUMO DA LABORATORIO AMBIENTALE**

INDICE

Art. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	pag. 3
Art. 2	DURATA	pag. 3
Art. 3	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E REFERENTE DEL FORNITORE	pag. 3
Art. 4	TIPOLOGIE E QUANTITA' DEI PRODOTTI	pag. 4
Art. 5	CONDIZIONI DI SICUREZZA	pag. 9
Art. 6	CONDIZIONI GENERALI	pag. 9
Art. 7	OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	pag. 10
Art. 8	CONSEGNE E DOCUMENTI DI TRASPORTO	pag. 11
Art. 9	CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI	pag. 12
Art. 10	VERIFICA DI CONFORMITA'	pag. 12
Art. 11	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA e DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	pag. 13
Art. 12	PENALITA'	pag. 14

Allegati: A1 "Figure vetreria"
A2 "Composizione miscele"

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento della fornitura di materiali d'uso e prodotti di consumo da laboratorio ambientale, distinta nei lotti di seguito indicati:

LOTTO	DESCRIZIONE FORNITURA	VALORE DEL LOTTO Euro (IVA esclusa)
1	Materiale consumabile per tecniche analitiche non cromatografiche	750.000,00
2	Materiale consumabile per tecniche analitiche cromatografiche	850.000,00
3	Prodotti chimici da laboratorio: solventi, acidi, basi, reattivi vari	430.000,00
4	Materiale da laboratorio in vetro, plastica e metallo, gomma ecc...	450.000,00
5	Materiale per filtrazione in carta e cellulosa, vetro e quarzo	300.000,00
6	Materiale per preparativa, purificazione campioni (colonnine SPE)	200.000,00
7	Materiale per preparativa, purificazione campioni (DIOSSINE)	70.000,00
8	Materiale per campionamento monitoraggio aria ed emissioni convogliate	120.000,00
9	Standard di residui di prodotti sanitari e fitosanitari	70.000,00
10	Standard soluzioni custom	230.000,00
11	Standard diossine, PCB, BFR	120.000,00
12	Standard sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)	120.000,00
13	Standard sostanze volatili organiche	40.000,00
14	Standard idrocarburi e idrocarburi aromatici policiclici	100.000,00
15	Soluzioni Standard per AAS- ICP (assorbimento atomico)	20.000,00
16	Soluzioni Standard per cromatografia ionica	70.000,00

ART. 2 – DURATA

1. La fornitura avrà durata di quarantotto mesi, con decorrenza presunta dal 01/06/2022, e comunque dalla data indicata nei contratti.
2. Ai sensi dell'art. 106, co. 11, del Codice, previo preavviso di 30 giorni, ARPAV si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per un tempo massimo di 180 giorni necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi, prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per ARPAV.

ART. 3 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E REFERENTE DEL FORNITORE

1. Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile di ciascun contratto viene nominato da ARPAV un Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC), il quale verifica che le attività e le prestazioni oggetto di appalto siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali assicurandone la regolare esecuzione.
2. Il Fornitore dovrà indicare, prima della stipula, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPAV. Il predetto Responsabile dovrà essere

contattabile tutti i giorni in cui le forniture vengono consegnate, dalle ore 09.00 alle ore 17.00 al recapito telefonico indicato dal Fornitore.

ART. 4 – TIPOLOGIE E QUANTITA' DEI PRODOTTI

1. Le descrizioni dei prodotti/materiali richiesti sono riportate nei moduli **Dettaglio Offerta economica allegati da “1” a “16” al Disciplinare di gara**, unitamente ai fabbisogni annui presunti, ad esclusione del lotto 9 “Standard di residui di prodotti sanitari e fitosanitari” in cui il cui fabbisogno rappresentato è quadriennale.
2. Le quantità indicate, essendo calcolate sulla base di fabbisogni presunti, sono da considerarsi indicative e non vincolanti. Fermo restando il principio dell’adeguamento dei quantitativi alle reali necessità dei laboratori dell’Agenzia, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni di sorta in caso di incremento o decremento dei quantitativi stessi.
3. I fabbisogni pertanto potranno subire variazioni in più o in meno, fino a un massimo del 20% rispetto a quelli indicati, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.
4. I prodotti offerti devono essere conformi ai requisiti di legge vigenti al momento della spedizione ai laboratori ARPAV.
5. Il Fornitore sarà obbligato, durante il periodo di vigenza contrattuale, a fornire - su richiesta di ARPAV - anche i prodotti non compresi negli elenchi di cui sopra, non identificati perché di consumo saltuario o per esigenze analitiche sopraggiunte, applicando ai prezzi di listino vigenti al momento della richiesta, *la percentuale di sconto media risultante nell’offerta economica di gara ridotta del 50 %* quale dovuto riconoscimento dell’attività amministrativa aggiuntiva a carico del Fornitore. Tali prodotti dovranno essere espressamente approvati da ARPAV, e avranno prezzi unitari che rimarranno bloccati per tutta la durata del contratto.
6. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”.

4.1 Caratteristiche materiale cromatografico e non cromatografico (Lotti 1 e 2)

1. Tutti i prodotti devono essere adeguati all’utilizzo con strumentazione analitica di un laboratorio ambientale.
2. Il materiale offerto deve avere le caratteristiche richieste del prodotto richiamato in gara; in particolare le prestazioni devono essere equivalenti a quelle del materiale originale dell’elenco di gara. I prodotti destinati alla preparativa dei campioni e all’analisi devono essere utilizzabili con la maggior parte delle marche di strumentazione analitica ambientale esistenti sul mercato, inoltre le loro prestazioni non devono essere dipendenti dalla marca dello strumento impiegato per l’analisi.
3. In caso il prodotto offerto non garantisca prestazioni equivalenti a quelle del prodotto di riferimento, documentabili anche mediante un confronto con le migliori prestazioni del prodotto di riferimento (esempio: dimostrando la minor sensibilità, la avvenuta contaminazione del campione, presenza o rilascio di interferenti, scarsi recuperi, inadeguata riproducibilità, prestazioni garantite con maggiori tempi d’uso, effetto matrice elevato), il Fornitore si impegna a sostituire il prodotto offerto ed a fornire il prodotto di riferimento indicato in elenco, allo stesso prezzo offerto in gara.

4.2 Caratteristiche prodotti chimici (Lotto 3)

1. Tutti i prodotti chimici devono essere etichettati in maniera chiara e corrispondere al grado di purezza e alle caratteristiche richieste.
2. Resta inteso che qualora ARPAV rilevi la non conformità del/dei prodotti rispetto a quanto richiesto nel presente capitolato, richiederà l’immediata sostituzione del prodotto in questione.
3. Gli stessi devono essere già in commercio al momento della formulazione dell’offerta, ed essere di qualità costante riguardo all’applicazione richiesta. I prodotti chimici di qualità sono, ad esempio, quelli definiti dal grado analitico o da specifiche caratteristiche che devono essere

riportate sull'etichetta o sul certificato di analisi con l'indicazione di:

- a) lotto di produzione
 - b) data di produzione
 - c) data di scadenza
4. La vita residua al momento della consegna deve essere non inferiore al 75% della vita utile del materiale.
 5. I prodotti solventi, acidi e basi, sali o altri reattivi offerti devono essere di qualità costante rispetto all'applicazione richiesta, posto che i prodotti chimici di qualità sono, ad esempio, quelli definiti di grado analitico o ACS (American Chemical Society), grado HPLC, grado LC-MS, per analisi di residui.
 6. In particolare, tutti i prodotti chimici devono essere esenti da qualsiasi difetto, etichettati in maniera chiara e corrispondere al grado di purezza e alle caratteristiche richieste.
 7. Sulle etichette, deve essere riportato:
 - a) il nome completo del prodotto;
 - b) il quantitativo effettivo;
 - c) i dati tecnici identificativi della sostanza, dei quali almeno n. CAS, formula chimica, massa molecolare, specifiche di purezza;
 - d) i pittogrammi per l'identificazione immediata dei rischi secondo il *Globally Harmonized System (GHS)*;
 - e) indicazione dei pericoli (frasi H che indicano la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo) ed i consigli di prudenza (frasi P che descrivono la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento);
 8. Sul catalogo o su altri documenti tecnici in formato cartaceo o accessibili via web, per i prodotti offerti devono essere disponibili informazioni sul titolo o grado di purezza, i contaminanti presenti, il tipo di confezionamento, modalità di conservazione ecc..
 9. I solventi per usi specifici devono soddisfare i requisiti delle denominazioni tecniche internazionali standard oppure i gradi di qualità speciali per le analisi strumentali di seguito elencati:

4.3 Caratteristiche analitiche:

p.a. (pro analisi – per analisi) prodotti con livello massimo garantito documentabile;

grado tecnico (es. RE) prodotti a basso livello di purezza utilizzati per il lavaggio della vetreria;

grado reagente o grado tecnico analitico (es. RP, RPE, ACS o AnalR)

è conforme allo standard minimo di purezza dichiarato dalla Commissione sui Reagenti Chimici della Società Chimica Americana (ACS) da utilizzare in un lavoro analitico. A seconda del fornitore sull'etichetta possono essere indicati:

- i limiti massimi di impurezza consentiti
- l'effettivo valore per le varie impurezze

grado reagente per fini speciali (es. RS)

sono reagenti estremamente puri o esenti da determinate sostanze, da usare per applicazioni particolare. Ad esempio i prodotti e solventi per:

- spettrofotometria
- cromatografia HPLC/GC

1. Il Fornitore deve fornire, al momento della consegna, al personale tecnico amministrativo del DRL, Scheda di Sicurezza (*Material Safety Data Sheet - MSDS*) redatta ai sensi dell'articolo 31

e dell'allegato II del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), come modificato dal Regolamento (UE) n. 453/2010 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006-Schede dati di sicurezza.

2. La vita residua al momento della consegna deve essere non inferiore al 75% della vita utile del materiale.
3. Ogni prodotto è confezionato nel contenitore di materiale inerte di forma più adatta, sicuro e che non rilasci contaminanti, ecocompatibile, di facile uso e atto a garantire l'assoluta sicurezza e durata per tutto il suo ciclo.

4.4 Caratteristiche vetreria e materiale plastico da laboratorio (Lotto 4)

Vetreria

I materiali offerti devono soddisfare le caratteristiche minime ed i criteri di qualità richiesti per lo specifico prodotto.

Il materiale offerto deve essere in vetro adatto per l'analisi di laboratorio, deve essere privo di difetti, avere massima omogeneità e spessore uniforme e possedere, in funzione della tipologia, almeno le seguenti caratteristiche:

Vetreria da fuoco (utilizzo con la fiamma e/o l'impiego ad alte temperature):

- vetro PYREX o DURAN di elevate caratteristiche qualitative. Deve avere caratteristiche di indeformabilità e resistenza al calore e agli sbalzi termici, resistenza chimica all'ambiente acido, alcalino, alle soluzioni saline e alle reazioni di idrolisi condotte ad elevata temperatura. Può essere richiesto incolore oppure, per lavori con sostanze fotodegradabili, colorato o in vetro scuro.
- vetro borosilicato con caratteristiche adeguate alla gran parte degli usi, anche ad alte temperature.

Vetreria a freddo (non prevede l'utilizzo con la fiamma o in stufa ad alte temperature) ad esempio: imbuti, essiccatori, bottiglie, etc... deve avere spessore sufficiente a garantire una buona resistenza agli urti, deve resistere agli acidi, alle soluzioni saline, alle sostanze organiche.

Vetreria con collo smerigliato normalizzato è in vetro DURAN o PYREX e i coni normalizzati sono soprattutto del tipo NS 29/32, 14/23 secondo le norme ISO 383, oppure giunti sferici secondo le norme ISO 641. Tutta la raccorderia smerigliata deve essere normalizzata secondo le norme ISO 641.

Vetreria graduata e tarata: tutta la vetreria tarata deve essere marcata con scritte che risultino indelebili anche dopo lavaggi aggressivi, deve essere di classe A, o tolleranza di grado A; per la vetreria a scolamento l'indicazione della classe A può essere seguita dalla lettera S che indica tempi di scolamento veloce. La colorazione della graduazione è tale da garantire un adeguato contrasto con la trasparenza del vetro incolore o colorato.

Su ogni singolo pezzo di materiale graduato e/o tarato è indicato almeno il contenuto nominale, il limite massimo di errore, la temperatura di calibrazione, la classe e, ove prevista, la relativa norma tecnica.

Vetreria comune: il vetro è di precisione e si classifica, in base alla composizione, come appartenete alla categoria dei vetri al borosilicato.

Tappi in vetro con cono normalizzato secondo la richiesta aventi forma esagonale.

Si riportano in allegato "A1" i disegni della vetreria richiesta.

4.5 Materiale plastico

1. Il prodotto offerto deve soddisfare, al minimo, le caratteristiche ed i criteri di qualitativi richiesti in elenco. Le materie plastiche utilizzate devono essere biologicamente inerti.
2. Tutti i sistemi di dispensazione forniti devono essere corredati da indicazioni attestanti almeno il contenuto nominale e la temperatura di calibrazione.
3. Le misure delle bacinelle possono oscillare in più o in meno del 10 %.
4. Nel caso di materiale soggetto a scadenza, la vita residua al momento della consegna deve essere non inferiore al 75% della vita utile del materiale.

4.6 Caratteristiche materiale per filtrazione (Lotto 5)

1. Il materiale offerto deve possedere, in funzione delle tipologie, almeno le seguenti caratteristiche:
Materiale in carta e cellulosa: carte da filtro di qualità costante, uniforme e riproducibilità dei risultati; devono essere molto resistenti al bagnato, disponibili in forma piana o pieghettata, utilizzabile per la chiarificazione di liquidi; carta da filtro quantitativa senza ceneri come da specifiche richieste.
Filtri per siringa: dispositivo per siringa pronto per l'uso il cui contenitore è costituito di materiale (tipo polietilene ad alta densità) compatibile con la maggior parte dei solventi comunemente usati; all'interno sono inserite membrane di varie tipologie richieste.
Membrane filtranti in policarbonato, esteri misti di cellulosa, nitrato di cellulosa, nylon, teflon, pvdf: la porosità richiesta deve essere certificata.
Fibra di vetro: efficienza maggiore del 99.5% su un aerosol di prova con un diametro medio delle particelle di 0.3µm; deve essere esente da leganti organici.
Fibra di quarzo: efficienza maggiore del 99.5% su un aerosol di prova con un diametro medio delle particelle di 0.3 µm; deve essere inerte, esente da metalli e stabile termicamente fino ad una temperatura di 400 °C. Tali caratteristiche devono essere certificate.
2. Il Fornitore deve fornire al destinatario la MSDS conforme al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), Allegato II delle sostanze o delle miscele pericolose secondo normativa vigente e successivo Regolamento (UE) N. 453/2010 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006-Schede dati di sicurezza.

4.7 Caratteristiche Diossine/SPE/Emissioni Convogliate (Lotti 6, 7, 8)

1. I prodotti offerti devono avere caratteristiche di qualità tecnica e prestazioni equivalenti a quelle dei prodotti indicati e non devono rilasciare impurezze tali da compromettere l'analisi dei campioni di laboratorio.
2. Gli estratti dei campioni ottenuti utilizzando i prodotti consumabili offerti, devono pertanto essere:
 - a) puliti, adeguati alla sensibilità e selettività delle analisi ambientali cui il laboratorio è destinato;
 - b) idonei e affidabili per il settore applicativo analitico per cui sono richiesti (ad esempio per l'analisi delle diossine devono essere in grado di quantificare gli analiti a frazioni di pg/Kg);
3. I prodotti offerti devono essere resistenti, facili all'impegno, adatti alla preparazione e purificazione dei campioni ambientali, e possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere efficienti e resistenti chimicamente al trattamento di soluzioni acquose o organiche;
 - b) gli eventuali alloggiamenti contenenti il prodotto destinato alla purificazione dei campioni devono essere realizzati con materiali purissimi, chimicamente e biologicamente inerti, non devono contenere colle, adesivi, metalli o altri materiali estranei;
 - c) devono essere realizzati con tecniche produttive avanzate che garantiscano caratteristiche dimensionali di fabbricazione uniformi e mantenimento delle prestazioni costanti nel tempo;
 - d) le confezioni devono riportare almeno le misure del prodotto, il contenuto ed il lotto di produzione.

4.8 Caratteristiche degli standard organici e inorganici certificati - sostanze pure o in soluzione (Lotti da 9 al 16)

1. Gli standard di analisi devono essere adeguatamente puri, stabili a lungo termine e omogenei per l'utilizzo nella calibrazione di un'attrezzatura o nella valutazione delle prestazioni di un metodo di analisi. Inoltre i certificati relativi agli standard devono essere conformi alla ISO 17034 "Requisiti generali per la competenza dei produttori di materiali di riferimento".
Per alcune soluzioni di cui al lotto 10, la composizione richiesta per le miscele è descritta nell'Allegato "A2".
2. Gli standard puri o in soluzione, devono essere adatti all'utilizzo per tutte le tipologie di analisi strumentali di un laboratorio ambientale.
3. Il prodotto o la soluzione offerta dev'essere al più alto grado di purezza disponibile (> 96% sia singolo che in miscela), etichettato in conformità alle normative vigenti all'atto della spedizione ai laboratori ARPAV e completo di certificato di analisi che riporti almeno le seguenti informazioni:

- a) identificazione del composto con conferma dell'identità chimica mediante uno o più metodi di analisi specifici;
 - b) certificato di produzione
 - c) concentrazione
 - d) valore di purezza certificato
 - e) lotto di produzione
 - f) data di scadenza riportata sia sull'etichetta che sulla scheda del prodotto
 - g) tipo di solvente per gli standard in soluzione
 - h) valore di concentrazione certificato per gli standard in soluzione
 - i) disponibilità a consegnare lo stesso standard in lotti differenti.
4. La vita residua al momento della consegna deve essere non inferiore al 75% della vita utile del materiale.
5. Ogni prodotto è confezionato nel contenitore di materiale più adatto (esempio fiale con tappo, fiale sigillate a fiamma, in vetro chiaro o scuro), inerte per evitare la perdita di analiti, di forma più adatta, sicuro e che non rilasci contaminanti, ecocompatibile, di facile uso e deve garantire l'assoluta sicurezza e durata per tutto il suo ciclo.

N.B Si specifica che per il solo Lotto 9 il fabbisogno si considera quadriennale.

4.9 Caratteristiche soluzioni standard (Lotti 15 e 16)

Per ICP e AAS

Il materiale offerto deve avere la concentrazione indicata e deve essere disponibile il certificato di analisi che riporti almeno:

- a) data di scadenza: la vita residua deve essere non inferiore al 75% della vita utile del materiale nella soluzione richiesta;
- b) valore di concentrazione certificato.

Per le soluzioni ICP

Il materiale offerto deve avere la concentrazione richiesta e deve essere disponibile il certificato di analisi che riporti almeno:

- a) la riferibilità a un secondo CRM (quando compatibile) di primario produttore (NIST, BAM, ecc) condotte preferenzialmente con tecniche ICP;
- b) indicazione del livello di presenza delle impurezze metalliche;
- c) indicazione della densità della soluzione;

Per ogni prodotto deve essere disponibile la relativa scheda di sicurezza.

Cromatografia Ionica (CI)

Il materiale offerto deve avere la concentrazione richiesta e deve essere disponibile il certificato di analisi che riporti almeno:

- a) riferibilità a un secondo CRM (se possibile) di primario produttore (NIST, BAM, ecc);
- b) data di scadenza: la vita residua deve essere non inferiore al 75% della vita utile del materiale;
- c) solvente (acqua o acido diluito).

Titrimetria

1. Soluzioni preparate

Il materiale offerto deve essere esclusivo per utilizzo per analisi volumetrica, deve essere disponibile il certificato di analisi che riporti almeno le seguenti specifiche:

- a) quantità di sostanza o concentrazione;
- b) indicazioni di tracciabilità;

2. Fiale da portare a volume

Il materiale offerto deve essere esclusivo per utilizzo per analisi volumetrica, essere diluibile ad un volume finale di 1000 ml e deve essere disponibile il certificato di analisi che riporti almeno le seguenti specifiche:

- a) quantità di sostanza o concentrazione;
- b) indicazioni di tracciabilità.

Soluzioni Tampone

1. Soluzioni preparate

Il materiale offerto deve essere esclusivo per utilizzo come tampone per pH, deve essere disponibile un certificato di analisi che riporti almeno le seguenti specifiche:

- a) valore di pH a 20°C;
- b) incertezza.

2. Fiale da portare a volume

Il materiale offerto deve essere esclusivo per utilizzo come tampone per pH, deve essere diluibile per un volume finale da 500 ml a 1000 ml e deve essere disponibile il certificato di analisi che riporti almeno le seguenti specifiche:

- a) valore di pH a 20°C;
- b) incertezza.

ART. 5 – CONDIZIONI DI SICUREZZA

Il Fornitore garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza dei Prodotti stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), e successivo Regolamento (UE) N. 453/2010 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e delle forniture oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate durante il periodo di validità del contratto.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARPAV da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di ARPAV debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici e le cui modalità e tempistiche debbono comunque essere sempre concordati con ARPAV.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPAV e/o da terzi autorizzati.

ART. 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore assume i seguenti obblighi:
 - a) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal DEC e dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione della fornitura oggetto del contratto;
 - b) nominare un proprio responsabile, tecnicamente qualificato, delegato ai rapporti con ARPAV;
 - c) fornire prima della stipula del contratto, tutte le schede tecniche dei prodotti offerti e il listino/i di riferimento, anche con modalità on line, all'indirizzo dl@arpa.veneto.it;
 - d) fornire contestualmente alla consegna dei prodotti, le schede di sicurezza (art. 31 Reg.

- 1907/06) e i certificati di analisi dei lotti di produzione dei reagenti e di altri prodotti;
- e) sostituire, negli stessi termini indicati per la consegna di cui al successivo art. 8, co. 5, prodotti riscontrati a seguito degli accertamenti non idonei o non equivalenti sul piano tecnico-funzionale rispetto alle caratteristiche prescritte, di cui al successivo art. 9, o per i quali venissero riscontrate imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio, ovvero fossero pervenuti in confezionamenti/imballi non idonei. Ove non sia possibile rispettare il suddetto termine per giustificati motivi indipendenti dalla sua volontà, il Fornitore, deve inoltrare al DEC comunicazione scritta, a mezzo PEC, riportante le cause del ritardo e il nuovo termine di consegna. Qualora le giustificazioni non siano accoglibili si applicheranno le penali di cui al successivo art.12. In tali casi, i prezzi da applicarsi ai nuovi prodotti proposti e approvati, saranno gli stessi formulati con l'offerta economica originaria;
 - f) rispettare i confezionamenti offerti in sede di gara e se vi è la necessità di modificare i confezionamenti comunicarlo tempestivamente al DEC;
 - g) fornire per tutta la durata del contratto gli stessi prodotti offerti in sede di gara ed identificati con preciso codice/articolo. Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non vengano più fabbricati o distribuiti o siano comunque sostituiti da altri più recenti, dovranno essere proposti nuovi prodotti allo stesso prezzo di gara, che ARPAV potrà rifiutare qualora ritenga i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle caratteristiche di quelli aggiudicati;
 - h) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - i) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte da ARPAV;
 - j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto;
 - k) prestare con continuità la fornitura oggetto di contratto anche in caso di eventuali variazioni della dislocazione delle sedi laboratoristiche di ARPAV all'interno del territorio regionale.
2. Il Fornitore si obbliga inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
 3. Sarà cura del Fornitore utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione dell'attività;
 4. Il Fornitore dovrà inoltre, per tutta la durata della fornitura, essere in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.
 5. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
 6. Gli obblighi relativi ai CCNLL di cui ai commi precedenti vincolano Il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
 7. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della fornitura.

ART. 8 – CONSEGNE E DOCUMENTI DI TRASPORTO

1. Le sedi dei Laboratori presso le quali devono essere effettuate le consegne periodiche, di norma mensili, dei prodotti/materiali indicati negli ordini che sono di volta in volta emessi dalla U.O Acquisti Beni e Servizi, sono le seguenti:
 - Mestre/Venezia: Via Lissa n. 6 - 30171
 - Treviso: Via Santa Barbara n.5/A - 31100
 - Verona: Via Dominutti n. 8 - 37135

➤ Padova: Via Ospedale n. 24-35121

2. Le consegne, comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio e trasporto devono essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno feriale
3. Per lo scarico del materiale il Fornitore non può avvalersi del personale di ARPAV, ogni operazione deve essere eseguita mediante utilizzo di mezzo dotato di sponda idraulica, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.
4. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione ad ordini di importo complessivo maggiore o uguale a € 250,00 (duecentocinquanta), IVA esclusa. Resta pertanto facoltà del Fornitore dare seguito ad ordini di importo inferiore.
5. Il Fornitore deve effettuare le consegne in porto franco dei beni oggetto del contratto entro e non oltre:
 - a) dieci giorni lavorativi dal ricevimento degli ordini relativi ai lotti 5-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16
 - b) quindici giorni lavorativi del ricevimento degli ordini relativi ai lotti 1-2-3-4
 - c) venti giorni lavorativi dal ricevimento degli ordini relativi al lotto 10.
6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordine, su richiesta del personale di Laboratorio, possono essere concordati tempi più ristretti di consegna.
7. I prodotti forniti alle Strutture dovranno essere accompagnati da apposito documento di trasporto (DDT) che deve riportare obbligatoriamente: numero e data di riferimento dell'ordine, l'elenco dettagliato del materiale consegnato, le condizioni di conservazione (T°) e di trasporto del materiale stesso, lotti, sede e luogo di consegna; detto documento deve essere controfirmato dal Responsabile del Laboratorio o suo delegato, il quale ne trattiene una copia. Ogni DDT deve riferirsi ad un singolo ordine.
8. Tutto il materiale consegnato viene accettato con riserva.
9. Il Fornitore deve garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione (per esempio la temperatura di trasporto conforme a quanto indicato nei certificati delle diverse tipologie di materiali) e la movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto. Il personale ARPAV si riserva la facoltà di controllo a campione della temperatura all'arrivo del materiale.
10. Qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce viene rifiutata e il Fornitore deve provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

ART. 9 – CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

1. Nel corso della fornitura ARPAV effettua in qualsiasi momento controlli sui prodotti forniti tramite personale specializzato, al fine di accertare i requisiti qualitativi richiesti.
2. All'atto della consegna viene effettuato un controllo amministrativo, confrontando il DDT con i colli consegnati.
3. L'effettiva verifica sulla qualità dei prodotti offerti rispetto ai requisiti tecnici richiesti in sede di gara, o sulla corrispondenza del materiale consegnato rispetto a quanto ordinato, viene effettuata dal personale incaricato del Laboratorio al momento dell'effettivo utilizzo. Pertanto, in relazione alla tipologia dei prodotti, il Fornitore si impegna ad accettare i reclami entro 365 giorni dalla consegna.
4. L'accettazione dei prodotti si avrà ad avvenuto riscontro dei requisiti qualitativi richiesti;
5. Nel caso in cui, anche a seguito di accertamenti, i prodotti forniti non risultassero conformi o equivalenti alle caratteristiche prescritte e/o venissero riscontrate imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio, ovvero fossero pervenuti in confezionamenti/imballi non idonei, saranno rifiutati da ARPAV ed il Fornitore provvede al loro immediato ritiro e sostituzione negli stessi termini indicati per la consegna al precedente articolo 8 senza alcun aggravio di spesa.
6. La mancata sostituzione della merce nei termini stabiliti, è soggetta all'applicazione delle penalità di cui al successivo art.12.
7. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo dello stesso, il quale deve ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della

merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

8. I prodotti offerti devono essere garantiti in toto contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio.

ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Il contratto, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, è soggetto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. La verifica di conformità ha luogo entro 6 mesi dall'ultimazione della fornitura.

ART. 11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

1. Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
2. Il Fornitore ottempera alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e adotta tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. Il Fornitore in particolare deve:
 - a) effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, riferita all'attività che il fornitore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
 - b) effettuare l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza da ARPAV;
 - d) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
 - e) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;
 - f) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali deve assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
 - g) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
 - h) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
 - i) fornire al DEC tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione della fornitura per i dipendenti di ARPAV e per terzi;
 - j) disporre che il personale dipendente della propria ditta o di eventuali ditte subappaltatrici sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - k) seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) redatto da ARPAV, relativamente alle ipotesi dei rischi da interferenze con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi.
3. Il Fornitore deve inoltre dichiarare di avere preso visione dello stato dei luoghi e delle attività svolte da ARPAV presso i quali si svolge l'appalto, sia per quanto concerne lo svolgimento dell'appalto stesso, sia al fine della valutazione degli eventuali rischi in ambito lavorativo connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto. Quanto sopra sarà effettuato previ accordi con ARPAV.
4. Il Fornitore-fornisce ad ARPAV le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto, anche tramite un'unica relazione:
 - a. Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti;
 - b. Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;
 - c. Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e recapiti;
 - d. Nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;

- e. Relazione sintetica e schematica delle attività che il Fornitore intende compiere all'interno dei locali dell'ARPAV presso la quale è eseguito l'appalto, con l'indicazione degli eventuali rischi per la salute e Sicurezza sul lavoro propri e quelli che possono interferire con terzi, comprensiva dell'elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
 - f. Relazione in merito ai dispositivi/attrezzature antinfortunistiche e di protezione individuale forniti per eseguire le attività oggetto del presente appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
 - g. Indicazione in merito al personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto con specificazione del numero, mansioni e la presenza media giornaliera;
 - h. Indicazioni in merito alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione delle forniture;
 - i. Relazione in merito agli eventuali subappaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all'ARPAV, tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
 - j. Dichiarazione del Fornitore che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dall'azienda nei locali oggetto dell'appalto;
 - k. Dichiarazione del Fornitore che si impegna a collaborare e a coordinarsi con ARPAV presso la quale si svolge l'appalto e con gli eventuali altri appaltatori per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività;
 - l. Dichiarazione del Fornitore che si impegna a garantire la salute e sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro presso i quali è eseguito l'appalto, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;
 - m. Altre informazioni che il Fornitore ritiene utile fornire
5. Il Fornitore dovrà prendere contatti con gli incaricati del "Servizio di Prevenzione e Protezione e Coordinamento Interdipartimentale del sistema di gestione della Sicurezza" per l'esecuzione del contratto (SPP) al fine di incontrarsi per perfezionare la parte integrativa del DUVRI ricognitivo redatto da ARPAV e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione. Il DUVRI firmato per accettazione da parte del Fornitore integrerà gli atti contrattuali.
 6. Nell'ipotesi che il Fornitore sia un'ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio. In caso di subappalto, il Fornitore (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con ARPAV, per dare l'informazione al subappaltatore dei rischi negli ambienti presso i quali si svolgerà l'appalto stesso e deve produrre tutta la documentazione di cui ai punti della sezione relativa del DUVRI ricognitivo concernente il subappaltatore.
 7. La valutazione preliminare sui rischi da interferenza è riassunta nel DUVRI, dal quale risulta che i relativi costi sono pari a € 0,00 (zero).

ART. 12 – PENALITA'

1. L'inosservanza dei termini di consegna di cui all'articolo 8, comma 5, per cause imputabili al Fornitore, comporta, per ogni giorno lavorativo di ritardo, l'applicazione della penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. La medesima penale si applica anche nel caso di inosservanza del termine di cui all' art. 7, co. 1, lettera e) di sostituzione di prodotti riscontrati non idonei o non equivalenti sul piano tecnico funzionale rispetto alle caratteristiche prescritte, o per i quali venissero riscontrate imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio, ovvero pervenuti in confezionamenti/imballi non idonei.
3. Dell'applicazione della penale sarà data comunicazione scritta a mezzo PEC da parte del RUP al Fornitore, il quale, entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, potrà comunicare le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni siano ritenute inaccoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali.
4. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione il Fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso

il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

6. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. L'ammontare della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale oltre al quale si procederà alla risoluzione ai sensi dell'art. 19 del contratto.